

ATTO N. 2179

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1186 del 1.9.2004)

“Soppressione del Consiglio Tecnico Regionale per la Sanità”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 24.9.2004*

Trasmesso alla III – I Commissione Consiliare Permanente il 24.9.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO TECNICO REGIONALE PER LA SANITA'.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01/09/2004 n. 1186

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla sanità e servizi sociali avente per oggetto: "Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;


Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alla Sanità e Servizi sociali di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura di urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



HB

Disegno di legge: "Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità".

RELAZIONE

Con Legge 72/80 era stata emanata dalla Regione dell'Umbria la Legge concernente la istituzione del Consiglio Tecnico regionale per la Sanita'. Il Consiglio aveva funzioni tecnico-consultive, di proposta ed emissioni di pareri non vincolanti in materia di Sanita' Pubblica nei confronti della stessa Regione e degli organi del Servizio Sanitario regionale e delle altre amministrazioni pubbliche che ne facessero richiesta.

Il Consiglio altresì aveva il compito di emanare pareri, laddove richiesti, su materie che prima erano di competenza dei Consigli provinciali di Sanita', delle Commissioni provinciali per la tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, delle Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano, delle commissioni tecniche permanenti per i gas tossici.

L'ultimo Consiglio, nominato per il triennio 2001-2003 con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 23 maggio 2001, n. 103, era composto di 51 membri di cui 6 funzionari e dirigenti regionali.

Il Consiglio era suddiviso in tre Sezioni. La prima Sezione si è riunita per 8 volte, dall'11 giugno 2001 all'8 ottobre 2002: da questa data non vi è più stata alcuna riunione, essendo stata la materia principale residua trattata (parere per ampliamento cimiteri e riduzione di fasce di rispetto) trasferita alle Az. USL (art 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 166).

La seconda Sezione si è riunita 10 volte, dall'11 giugno 2001 al 2 luglio 2003. Da questa data la Sezione non si è più riunita: le sue competenze prevalenti (pareri per detenzione ed uso di sostanze ionizzanti) sono state trasferite, con legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25, ad una apposita commissione regionale.

ORB

La terza Sezione si è riunita 12 volte, dall'11 giugno 2001 al 5 maggio 2004 (pianta organica delle farmacie ed elenco terapeutico ospedaliero).

Si sottolinea inoltre che altre competenze del Consiglio sono andate riducendosi progressivamente nel tempo in virtù della normativa successivamente emanata, ed, in gran parte sono state attribuite ad altri Enti, soprattutto alle Az. UU.SS.LL. ed all'ARPA.

Ad esempio, i pareri per la escavazione pozzi, emessi dal Consiglio fino alla sua ultima costituzione per il triennio 2001-2003, sono oggi attribuiti all'ARPA, e, come sopra citato, i pareri per la riduzione delle zone di tutela delle aree cimiteriali sono oggi attribuite alle Az. USL; i pareri per la detenzione di sostanze radioattive sono oggi attribuite ad una commissione regionale; i pareri per l'inquinamento atmosferico, trasferiti a suo tempo ad apposito gruppo di lavoro regionale (G.d.L. per l'applicazione del DPR 203/88), oggi sono di competenza dell'ARPA.

Alla luce di ciò, ed anche di quanto previsto dal punto 4 della D.G.R. n. 294/2000, si ritiene superato, nella sua complessa articolazione, il Consiglio Tecnico regionale per la Sanità e se ne propone, con il presente disegno di legge, la soppressione. Altresì si propone di attribuire alla Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali le funzioni residuali del Consiglio Tecnico regionale per la Sanità, che saranno svolte dai Servizi Competenti anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro e/o di esperti.

Disegno di legge: "Soppressione del Consiglio Tecnico regionale per la Sanita".



Art. 1.

(Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità)

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanita' istituito ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Funzioni tecnico-consultive)

1. Le funzioni tecnico-consultive residuali del Consiglio tecnico regionale per la sanita' sono esercitate dalle competenti strutture regionali, individuate con apposito atto della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali.

2. Le strutture regionali competenti, per l'espletamento di tali funzioni, possono avvalersi anche di specifici gruppi di lavoro e/o esperti.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. La Direzione regionale alla sanità e servizi sociali esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.

Art.4

(Norma finanziaria)

1. Per gli anni 2004 e successivi, agli oneri previsti dall'art. 2, comma 2, della presente legge si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 12.1.003 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata "Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del Servizio sanitario regionale" (cap. 2170).

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma.

ALB

Art.5

(Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72)

- 1) La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è abrogata.
- 2) La legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6, e' abrogata.
- 3) L'articolo 63 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, e' soppresso.
- 4) L'articolo 38 della legge regionale 27 marzo 1990, n. 9, e' soppresso.

CTRS1 ddl
/pz

NOTE

Nota all'art. 1:

- Il testo della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, e successive modifiche, concernente la "Istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità" è il seguente:

" 1. (Istituzione)

In attesa della disciplina organica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, è istituito presso la Giunta regionale il Consiglio tecnico regionale per la sanità, con funzioni di organo tecnico - consultivo delle USL e degli altri Enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale.

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità assume le funzioni fino ad ora svolte in materia di sanità dai seguenti organismi tecnico - consultivi di livello regionale o provinciale, che sono contestualmente soppressi:

- 1) Consigli provinciali di sanità ;
- 2) Commissioni provinciali per la tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;
- 3) Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;
- 4) Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

2. (Compiti)

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità :

- 1) esprime parere in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge o di regolamento;
- 2) esprime pareri non vincolanti su richiesta delle USL e degli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale;
- 3) fornisce alla Giunta regionale la consulenza tecnica espressamente richiesta;
- 4) formula proposte alla Giunta regionale in materie attinenti la tutela della salute.

3. (Composizione)

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità è costituito con decreto del Presidente della Regione, che lo presiede o delega un assessore a tale compito, ed è composto da:

- 18 funzionari tecnici responsabili dei presidi o servizi sanitari delle USL di cui almeno 6 responsabili di servizi o presidi multizonali deputati ad accertamenti inerenti la prevenzione, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 12;
- 20 esperti, di regola di livello universitario, tra un esperto meteorologo, con particolari competenze per gli aspetti tecnici della prevenzione, della cura e della riabilitazione nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 13;
- 8 funzionari designati dalla Giunta regionale tra i responsabili dei servizi o settori degli Uffici regionali attinenti alla tutela della salute;
- 1 rappresentante della Sanità militare designato dalla Direzione della sanità militare del Comando militare territoriale di cui è compresa la regione.

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

4. (organizzazione)

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità si articola in sezioni per la trattazione di tematiche tecniche accorpate per gruppi omogenei, con potere deliberante sulle materie loro attribuite.

Il numero delle sezioni, le loro competenze e l'attribuzione dei componenti del Consiglio a ciascuna di esse, sono fissate all'inizio di ogni triennio dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del Piano sanitario regionale.

AOB

La Giunta regionale può costituire all'interno del Consiglio tecnico speciali commissioni per la trattazione di specifici problemi tecnico - sanitari fissandone la composizione e la durata.

Le funzioni di segreteria del Consiglio tecnico regionale per la sanità e delle sue sezioni sono svolte da funzionari nominati dalla Giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma il Presidente della Giunta regionale provvede ad integrare le sezioni competenti come segue:

- 1) per l'esercizio delle funzioni già svolte dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico:
 - a) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
 - b) il capo dell'ispettorato della motorizzazione;
 - c) l'ispettore di zona e il comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;
 - d) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione o suo delegato;
- 2) per l'esercizio delle funzioni già svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano, dai seguenti componenti:
 - a) un rappresentante per ogni Provincia dell'AVIS se regolarmente costituita e funzionante;
 - b) un rappresentante di ognuna delle altre Associazioni di donatori esistenti e costituite nella regione con un numero di iscritti non inferiore a 2000 unità e di cui almeno due terzi donatori attivi.

All'inizio di ogni triennio il Consiglio provvede ad eleggere un vice presidente ed un vice presidente supplente e le singole sezioni provvedono a nominare un presidente ed un vice presidente.

FER

5. (Funzionamento)

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità si riunisce, in sessione ordinaria due volte l' anno nei mesi di aprile ed ottobre, in sessione straordinaria su decisione del presidente o su richiesta di almeno 2/ 3 dei componenti.

Le sezioni si riuniscono in dipendenza delle esigenze della propria attività su convocazione del proprio presidente o del presidente del Consiglio tecnico ovvero a richiesta della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio tecnico di sanità e delle sue sezioni è necessaria la presenza della metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti non di diritto che non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con pronuncia del Presidente della Giunta regionale.

In caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti si provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni.

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità approva a maggioranza assoluta dei propri componenti un regolamento interno che disciplini anche l'attività delle sezioni, entro tre mesi dalla sua costituzione.

Fino alla emanazione del Regolamento, per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme anche regolamentarie previste dalle vigenti normative in materia di organismi consultivi ed in particolare il DM 10 maggio 1979 << Regolamento del Consiglio sanitario nazionale >>.

6. (Indennità e finanziamento)

Ai componenti del Consiglio tecnico di sanità estranei alla Amministrazione regionale spettano le indennità di presenza e di missione nei casi e nelle misure previste dall' art.6 della legge regionale 24 maggio 1974, n. 37.

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

All'onere relativo previsto in lire 20.000.000 annue si farà fronte mediante imputazione al cap. 2265 del bilancio di previsione per l'anno 1980 denominato Fondo per l'assistenza sanitaria regionale.

ALB

REGIONE DELL'UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa *Luigiatella Furia*

Art. 1.

(Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità)

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Funzioni tecnico-consultive)

→ residuali

1. Le funzioni tecnico consultive del Consiglio tecnico regionale per la sanità sono esercitate dalle competenti strutture regionali, individuate con apposito atto della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali.

2. Le strutture regionali competenti, per l'espletamento di tali funzioni, possono avvalersi anche di specifici gruppi di lavoro e/o esperti.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. La Direzione regionale alla sanità e servizi sociali esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. Per gli anni 2004 e successivi, agli oneri previsti dall'articolo 2, comma 2 si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 12.1.003 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata "Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del Servizio sanitario regionale" (cap. 2170).

LB

REGIONE DELL'UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1.

**Art. 5.
(Abrogazioni)**

1. La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 è abrogata.


2. La legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6 è abrogata.

3. L'articolo 63 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 è abrogato.

4. L'articolo 38 della legge regionale 27 marzo 1990, n. 9 è abrogato.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione


Cod. fisc. 8000013 054 4

part. IVA 01212820540

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE			
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI			
SERV. I	SERV. II	SERV. III	SERV. IV
DATA ARRIVO	- 7 Dic. 2004		SIGLA
SERV. V	SERV. VI	SERV. VII	SERV. VIII
Assegnato a: _____			

Oggetto: D.D.L. "Suppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità".
Norma finanziaria.

deB

<p>Regione dell'Umbria Giunta Regionale Direzione Risorse Prot. Uscita del 25/08/2004 nr. 0131312 Classifica: XVII:1</p> 

Al Dirigente del Servizio IV
Prevenzione e sanità pubblica
Gonario Guatini
SEDE

In riferimento al d.d.l. in oggetto, nella sua formulazione attuale, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata:

Art. 2 bis
(Norma finanziaria)

1. Per gli anni 2004 e successivi agli oneri previsti dall'articolo 2 comma 2 della presente legge si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 12.1.003 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata "Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del Servizio sanitario regionale"(cap. 2170).
2. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma.

La norma finanziaria ha validità nella stesura proposta solo se trova applicazione entro il corrente esercizio. Nel caso contrario è necessaria una sua riformulazione.

Si allegano le schede finanziarie di competenza del servizio bilancio.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione
Dr. Stefano Strona
Stefano Strona

deB

a) SEZIONE II

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

Si prende atto che la quantificazione delle risorse è stata commisurata agli oneri medi di funzionamento del precedente Comitato tecnico regionale per la sanità contestualmente abrogato con la presente legge. Pertanto si modifica la modalità di utilizzazione delle risorse e non la loro quantificazione non determinandosi così una maggiore spesa di bilancio. Non si ravvisa pertanto la necessità di ulteriori finanziamenti rispetto agli stanziamenti attuali. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con le economie realizzate con la soppressione del Comitato. _____

QUADRO FINANZIARIO			
a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:			€ 20.000,00
	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	€ _____		
• utilizzo fondi speciali		€ _____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ 20.000,00	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____	
Totale €	0,00 €		20.000,00

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

LB

Nessuna variazione nell'esercizio in corso se non l'adeguamento della descrizione del capitolo di bilancio in essere alle modifiche intervenute.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2004	2005	2006
Saldo da finanziare	€ 20.000,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa corrente	€ 20.000,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00


MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

La quantificazione delle autorizzazioni di spesa è effettuata con il bilancio di previsione annuale.

ANNOTAZIONI:

Servizio Bilancio e controllo di gestione
 IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE

(Dr. Stefano Stronq)



Prevenzione e sanità pubblica

Da: "Servizio Affari Giuridici" <giurlegis@regione.umbria.it>
A: "Guaitini sanità Prevenzione" <gguaitini@regione.umbria.it>
Data invio: venerdì 27 agosto 2004 11.27
Allega: Par.De Salvo2-8-04.doc; ddl-abrogazione.l.r.72-80.doc
Oggetto: trasmissione parere comitato legislativo

RB

Si trasmette la lettera del parere legislativo relativo al ddl di abrogazione del Comitato tecnico regionale per la sanità.

cordiali saluti

Comitato legislativo



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

DB

Al Direttore regionale alla
Sanità e servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo

Sede

Oggetto: disegno di legge "Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità".

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 111096 dell'14 luglio 2004, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 2 agosto 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione dott. Gonario Guaitini e dott. Gianfranco Tanzilli.

Cordiali saluti.

Avv. *Maria* Balsamo
M. Balsamo

Allegato: n. 1 ddl

Disegno di legge: "Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità".

del B

Art. 1.

(Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità)

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Funzioni tecnico-consultive)

1. Le funzioni tecnico consultive residuali del Consiglio tecnico regionale per la sanità sono esercitate dalle competenti strutture regionali, individuate con apposito atto dalla Giunta regionale su proposta della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali.

2. Le strutture regionali competenti, per l'espletamento di tali funzioni, possono avvalersi anche di specifici gruppi di lavoro e/o esperti.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. La Direzione regionale alla Sanità e servizi sociali esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1 fino all'assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.

Art. 4.


(Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72)

1. La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 è abrogata.

21 SET. 2004

Perugia, il

Per copia conforme all'originale.



IL DIRIGENTE